



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 del 17/12/2018

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	A
BATTILEGA GUIDO	P
BERNARDIS DANIELE	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO assente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Garuti Matteo, Bonora Marco, Battilega Guido.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di San Giorgio di Piano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio di Piano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. 267/2000;

Con n. nove voti favorevoli, n. uno contrario (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora), n. due astenuti (Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Giorgio di Piano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. uno contrario (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora), n. due astenuti (Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

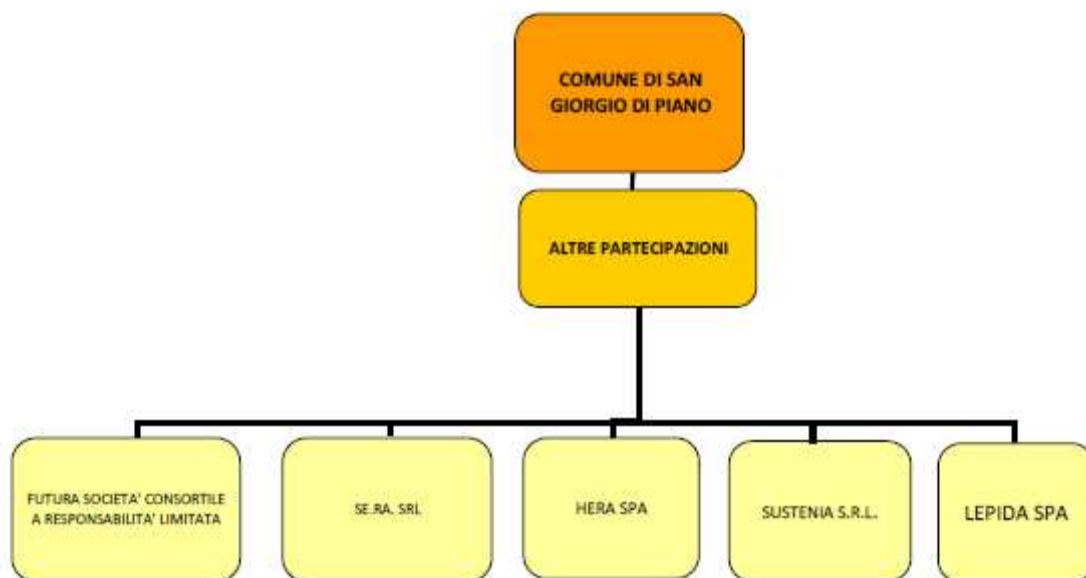
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Comune di San Giorgio di Piano
Città Metropolitana di Bologna

***Razionalizzazione Annuale delle Società
Partecipate***

Dati relativi all'anno 2017

1. Rappresentazione grafica



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01748791207	1,32
HERA SPA	04245520376	0,0488
SUSTENIA SRL	02796261200	6,68
LEPIDA SPA	02770891204	0,0015
SE.RA. SRL	02959921202	11,98

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Denominazione società	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	NO	NO	NO	NO
HERA SPA	GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI, IDRICO ED ENERGETICO	NO	NO	SI	NO
SUSTENIA SRL	SERVIZI AMBIENTALI A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI	NO	SI	NO	NO
LEPIDA SPA	GESTIONE RETI DI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA E WIRELESS DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	NO	SI	NO	NO
SE.RA. SRL	RISTORAZIONE SCOLASTICA	NO	NO	NO	NO

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1 Nome Partecipate

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Dati Anagrafici	
Codice Fiscale	01748791207
Denominazione	FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata
Anno di costituzione della società	1996

Dati Anagrafici	
Forma giuridica	Società Consortile
Stato della società	La società è attiva

Dati Anagrafici	
Codice Fiscale	04245520376
Denominazione	HERA S.P.A.
Anno di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Si

Dati Anagrafici	
Codice Fiscale	2796261200
Denominazione	SUSTENIA S.R.L.
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva

Dati Anagrafici	
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA S.P.A.

Dati Anagrafici	
Anno di costituzione della società	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva

Dati Anagrafici	
Codice Fiscale	02959921202
Denominazione	SE.RA SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI - S.R.L.
Anno di costituzione della società	2009
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva

SEDE LEGALE DELLE PARTECIPATE

Sede Legale	
Stato	Italia
Provincia :	BOLOGNA
Comune :	San Giovanni in Persiceto (BO)
CAP :	40017
Indirizzo	VIA BOLOGNA 98/E
Telefono	051 6811411
Email	CFP-FUTURA@LEGALMAIL.IT

Sede Legale	
Stato	Italia
Provincia :	BOLOGNA
Comune :	Bologna (BO)
CAP :	40127
Indirizzo	VLE BERTI PICHAT 2/4
Telefono	051 287111
Email	HERASPA@PEC.GRUPPOHERA.IT

Sede Legale	
Stato	Italia
Provincia :	BOLOGNA
Comune :	Crevalcore (BO)
CAP :	40014
Indirizzo	VIA ARGINI NORD 3351
Email	SUSTENIA.SRL@PEC.IT

Sede Legale	
Stato	Italia
Provincia :	BOLOGNA
Comune :	Bologna (BO)
CAP :	40128
Indirizzo	VIA DELLA LIBERAZIONE 15
Email	SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT

Sede Legale	
Stato	Italia
Provincia :	BOLOGNA
Comune :	San Pietro in Casale (BO)
CAP :	40018
Indirizzo	VIA BOLOGNA 429
Email	SE.RASRL@LEGALMAIL.IT

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Denominazione	Settore Ateco 1	Percentuale Ateco 1
FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica (P.85.32.09)	50
HERA S.P.A.	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36)	50
SUSTENIA S.R.L.	Servizi di disinfestazione (N.81.29.1)	50
LEPIDA S.P.A.	TELECOMUNICAZIONI (J.61)	50
SE.RA SERVIZI RISTORAZIONE ASSOCIATI - S.R.L.	Mense (I.56.29.1)	50

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Futura	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	23.325,00	1.055,00	-389.493,00	4.972,00	-410.650,00
Hera	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	170.415.559	144.687.056	171.977.932	134.514.196	143.647.034
Sustenia	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	33.657,00	8.647,00	10.437,00	9.422,00	7.911,00
Lepida	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	309.150,00	457.200,00	184.920,00	339.909,00	208.798,00
SE.RA. SRL	2017	2016	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	195.938,00	242.814,00	80.046,00	11.697,00	14.875,00

Futura	2017	2016	2015
Fatturato	2.486.841,00	2.877.068,00	3.731.497,00
Hera	2017	2016	2015
Fatturato	1.383.200.009,00	1.683.914.505,00	1.552.384.734,00
Sustenia	2017	2016	2015
Fatturato	594.692,00	603.034,00	558.246,00
Lepida	2017	2016	2015
Fatturato	29-102.256,00	28.892.725,00	26.640.268,00
Se.Ra.	2017	2016	2015
Fatturato	2.466.313,00	2.427.089,00	2.435.497,00

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Futura	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Attività svolta dalla Partecipata	FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
Esito della ricognizione	Le finalità con cui è stata costituita la società Futura, fanno ritenere che produca servizi di interesse generale tra i quali il contrasto alla dispersione scolastica e il favorire l'opportunità di lavoro per i propri cittadini, promuovendo sul territorio la qualificazione e l'aggiornamento professionale e l'utilizzo di strumenti per l'inserimento lavorativo.

Hera	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Attività svolta dalla Partecipata	GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI, IDRICO ED ENERGETICO

Hera	
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
Esito della ricognizione	Trattasi di società quotata che eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente

Sustenia	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Attività svolta dalla Partecipata	SERVIZI AMBIENTALI A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No

Sustenia	
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
Esito della ricognizione	Le attività che sta svolgendo la società Sustenia, i risultati ottenuti in questi anni sul territorio relativamente ai Comuni soci, fanno ritenere la partecipazione utile allo sviluppo di servizi territoriali rivolti alla gestione sostenibile e al miglioramento della qualità ambientale a vantaggio dei propri cittadini.

Lepida	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
Attività svolta dalla Partecipata	GESTIONE RETI DI COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA E WIRELESS DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No

Lepida	
Esito della ricognizione	La società Lepida è lo strumento operativo promosso dalla regione Emilia Romagna per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 24/05/2004 n. 11 e s.m.i.

Se.Ra.	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
Attività svolta dalla Partecipata	RISTORAZIONE SCOLASTICA
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti	No
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	No
Esito della ricognizione	La partecipazione alla società Se.Ra. deve ritenersi utile nel settore dei servizi di ristorazione collettiva a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale.